



## Comune di SPEZZANO DELLA SILA

Provincia di COSENZA

### Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N. 12 del Reg.</b>	<b>O G G E T T O:</b>	<b>Approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU.</b>
<b>Data 21.07.20</b>		

L'anno 2020 il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 18:00 dalla sala istituzionale del Comune alla presenza del Sindaco, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 5 giugno 2016, risultano all'appello nominale, facendo ricorso a procedure telematiche, i signori:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1) MONACO SALVATORE	X		10) MENDICINO ENZO	X	
2) SERRA LUDOVICO	X		11) DE MARCO DIEGO		X
3) CALIGIURI MATTIA	X		12) PANZA BEATRICE		X
4) CURCIO GIANLUCA	X		13) SPIZZIRRI ATTILIO PIETRO		X
5) CASTIGLIONE SIMONE	X				
6) CASTIGLIONE CONCETTA	X				
7) MONACO ROSA		X			
8) RIZZO ROSA	X				
9) GUIDO MARIA CRISTINA		X			

Assegnati n. 13 Fra gli assenti sono giustificati ( ) – (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 Febbraio 1915 n. 148)

Presenti n. 8

In carica n. 13

Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale :

Presiede il Consiglio Comunale il Consigliere Simone Castiglione;

Partecipa il segretario Avv. Pietro Manna;

La seduta è pubblica.

Inizio seduta ore 18:15

Presenti e votanti n. 8

#### IL PRESIDENTE

dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

**PRESO ATTO** che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

**VERIFICATO** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddegnata norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**VERIFICATO** che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**RILEVATO**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**CONSIDERATO**, altresì, che ai sensi del comma 741, il Comune può stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**EVIDENZIATO** che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione;

**ATTESO** che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la vecchia IMU;

**EVIDENZIATO** che per la determinazione della base imponibile dell'IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili;

**VISTO** che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU;

**CONSIDERATO**, altresì, che per i fabbricati del gruppo "D" non ancora accatastati occorre avere a riferimento i valori contabili, in analogia alla precedente norma;

**TENUTO CONTO** che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l'IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già conosciute con la previgente IMU;

**PRESO ATTO** che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%;

**CONSIDERATO** che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

**RILEVATO** che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato;

**EVIDENZIATO** che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, la delibera di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU, dovrà contenere l'apposito prospetto

messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, quale parte integrante della delibera, solo a decorrere dall'anno 2021;

**RILEVATO** che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I.;

**VERIFICATO**, in particolare, che viene fornita la facoltà di:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

**CONSIDERATO** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“ Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**VISTO** il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**RILEVATO** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

**VISTA** la bozza del regolamento per l'applicazione della “nuova” IMU, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF sopra indicato;

**VISTO** il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2019, dichiarata immediatamente eseguibile<sup>1</sup>;

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTA** la relazione del responsabile del servizio;

**VISTI** i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

Ad Unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano,

---

<sup>1</sup> Verificare la specifica situazione dell'ente.

## **D E L I B E R A**

- **tutto quanto** esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di approvare**, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della "nuova" IMU, allegato al presente atto;
- **di stabilire** che il predetto regolamento sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, conferendo efficacia alla medesima;

**Inoltre,**

con apposita votazione ad unanimità di voti

## **D E L I B E R A**

**di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.**

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142)**

**PER LA REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere Favorevole

**Data 21.07.2020**

**UFFICIO RAGIONERIA**

**Il Responsabile del Servizio  
f.to Rag. Giovanna Principe**

**PER LA REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere Favorevole

**Data 21.07.2020**

**UFFICIO RAGIONERIA**

**Il Responsabile del Servizio  
f.to Rag. Giovanna Principe**

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Data 21.07.2020**

**f.to Dott. Pietro Manna**

**IL PRESIDENTE**

**f.to Sig. Simone Castiglione**

**E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso ufficio e amministrativo.**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Data 21.07.2020**

**Dott. Pietro Manna**

Della su estesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione  
il \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi.

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Data**

**IL MESSO COMUNALE  
f.to Sig. Giacomino Lupinacci**

La presente delibera è divenuta esecutiva:  
essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva;  
dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione senza  
richiesta di controllo;

**Data 21.07.2020**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Pietro Manna**